



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI COMO SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

FEBBRARO VITO Presidente

MASI FERNANDO Relatore

PERROTTI GIULIA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 1281/05

depositato il 10/11/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IRPEF 1999
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO COMO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

- difeso da:

SANGIORGIO AVV. LUIGI
PIAZZA DEGLI AFFARI 7 23900 LECCO LC

- sul ricorso n. 1282/05

depositato il 10/11/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IRPEF 1998
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO COMO

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1281/05 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

12/06/2006 ore 15:00

SENTENZA

N° 90/10/06

PRONUNCIATA IL:

12/06/2006

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 NOV. 2006

Il Segretario

Dott. Conforto Galli Claudio
COLLABORATORE TRIBUTARIO

[Handwritten signature]



(segue)

difeso da:

SANGIORGIO AVV. LUIGI

PIAZZA DEGLI AFFARI 7 23900 LECCO LC

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1281/05 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

12/06/2006 ore 15:00

Sulla base di notizie acquisite dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e da quelle fornite dalla contribuente [redacted] in risposta ad apposito questionario, l'Agenzia delle Entrate di Como, avendo riscontrato incongruenze tra i redditi dichiarati dalla predetta contribuente per gli anni 1998 e 1999 e quelli attribuibili in considerazione degli elementi di capacità contributiva (automobile, abitazione in locazione e incrementi patrimoniali rilevati da atti pubblici registrati) notificava avvisi di accertamento di maggiori redditi per i due anni considerati che venivano tempestivamente impugnati dalla predetta, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sangiorgio, con separati ricorsi poi riuniti per evidente connessione.

Con motivazioni analoghe, la ricorrente eccepiva in via pregiudiziale la nullità degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 43, comma 1, del DPR 600/73 in quanto notificati oltre i termini di legge.

Sosteneva poi l'erroneità degli accertamenti sintetici fondati su fatti (compravendite di due aziende) riguardanti periodi d'imposta successivi, atteso che le operazioni commerciali erano state concluse nel 2002 e nel 2003, nonché l'erronea individuazione degli indicatori di capacità contributiva attribuibili alla ricorrente che all'epoca prestava attività di lavoro dipendente. In particolare, in ordine all'asserita sussistenza di incrementi patrimoniali desunti dalle spese sostenute per la compravendita delle due aziende, la stessa faceva presente che il contratto di compravendita di un esercizio di bar in [redacted] per un corrispettivo di €. 121.500,00 era stato invece risolto consensualmente e quindi non poteva avere effetto sulla determinazione del reddito.

Relativamente all'altra compravendita di un bar in [redacted] assumeva che non possedendo un tale Capitale era ricorsa a prestiti da connazionali, producendo dichiarazioni in tal senso da parte dei finanziatori.

Precisato poi come le spese degli altri due indicatori di capacità contributiva - autovettura e affitto dell'abitazione - fossero in realtà sostenute dal coniuge che possedeva redditi compatibili, concludeva con la richiesta di annullamento degli avvisi impugnati, previa sospensione, con rifusione delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Como la quale, sull'eccepita intervenuta prescrizione, richiamava l'art. 10 della Legge 289/2002 sulla proroga dei termini di accertamento.

Circa l'erroneità degli accertamenti sintetici sulla base del principio per cui il tempo di accadimento dei fatti utili per l'accertamento ed il periodo d'imposta per il quale l'accertamento è formulato debbono coincidere, sosteneva in aderenza alla sentenza n. 10371/2003 della Corte di Cassazione come non fosse necessaria la loro contemporaneità, potendo essere accaduti in anni diversi.

Sulla determinazione della capacità contributiva, richiamato l'art. 38 del DPR 600/73 che prevede una tipologia di accertamento basata sulla capacità di spese sia per consumi che per incrementi patrimoniali allorquando il reddito dichiarato risulti inferiore alla capacità predetta, e riconosciuta la fondatezza dell'opposizione in ordine alla risoluzione di uno dei due contratti di cessione d'azienda posti a base degli accertamenti in questione, insisteva invece sulla fondatezza dell'altro contratto di acquisto, a nulla rilevando le dichiarazioni rese dai connazionali della ricorrente, trattandosi peraltro di documenti privi dei requisiti minimi di certezza.

In conclusione, chiedeva la rideterminazione del reddito di €. 69.042.000 per il 1998 ed in €. 71.702.000 per il 1999, oltre sanzioni, interessi e spese di giudizio.

Con successive memorie, la ricorrente [redacted] ha precisato, anzitutto, attraverso la produzione del certificato cronologico del PRA, che l'automezzo considerato quale indice di capacità contributiva, in realtà non era mai stato di sua proprietà né nella sua esclusiva disponibilità. Allo stesso modo ribadisce come erroneamente l'Ufficio abbia imputato la quota intera dell'abitazione in locazione anziché quella del 50%, in considerazione della coabitazione con il coniuge che possedeva redditi propri.

Sostiene, in conclusione, che l'unico incremento patrimoniale a lei riconducibile possa essere considerato l'acquisto del bar ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, con un reddito induttivo imputabile alla stessa di £. 23.497.000 per il 1999 e di £. 11.783.000 per il 1998.

All'udienza cautelare del 6.3.2006 la Commissione aveva accolto la domanda di sospensione del pagamento delle somme dovute sulla base degli avvisi impugnati.

I ricorsi sono stati discussi in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere anzitutto rigettata l'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 43, comma 1, del DPR 600/73 perché notificati oltre i termini di decadenza.

Infatti, per effetto della norma dell'art. 10 della Legge 289/2002 sul condono tributario, i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta sono stati prorogati di due anni e quindi i predetti avvisi di accertamento sono da considerare validi ed efficaci.

Del pari non può essere condiviso l'altro motivo preliminare di opposizione attinente all'erroneità degli accertamenti perché fondati su fatti verificatisi in periodi d'imposta successivi a quelli in contestazione e ciò in quanto, come rettamente sostiene l'Agenzia resistente, in aderenza alla sentenza n. 10371/2003 della Corte di Cassazione, non appare necessaria la loro contemporaneità purché "si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi". E non vi è dubbio che la fattispecie rientri in tale ipotesi.

Passando ad esaminare il merito dei ricorsi stessi, la Commissione prende atto della precisazione dell'Agenzia che ha riconosciuto la fondatezza dell'opposizione per quanto riguarda la risoluzione consensuale del contratto di acquisto dell'azienda commerciale sita in ~~XXXXXXXXXXXX~~ per il corrispettivo di £. 121.500,00 e, quindi, influente ai fini della determinazione del reddito sintetico.

Il Collegio ritiene anche fondata l'opposizione riguardante gli altri elementi di capacità contributiva a base degli accertamenti e concernenti la proprietà dell'autoveicolo che, attraverso la produzione di documentazione probatoria (certificato cronologico del PRA) è stato dimostrato non appartenente alla ricorrente, così come altrettanto erroneamente l'Ufficio ha imputato la quota dell'abitazione in locazione per intero alla ricorrente stessa anziché per la quota del 50%, tenuto conto della coabitazione con il coniuge che possedeva redditi propri.

Ne consegue che l'unico elemento di incremento patrimoniale alla ricorrente riconducibile per sua stessa ammissione deve essere considerato l'acquisto del Bar ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.

In considerazione di quanto predetto, il reddito induttivo imputabile alla contribuente ~~XXXXXXXXXXXX~~ deve essere ridotto e rideterminato in complessive £. 11.783.000 per l'anno 1998 ed in £. 23.497.000 per l'anno 1999, redditi sui quali calcolare le relative imposte, sanzioni ed interessi come per legge.

L'esito della controversia rende equa la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie parzialmente i ricorsi riuniti come da parte motiva. Spese compensate.

Como, li 12.6.2006

Il Relatore



Il Presidente

